



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 2 di

## infQ azienda – febbraio 2021

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Accesso servizi telematici tramite CIE</b></p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 12.1.2021</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che attiva l'accesso all'area riservata del relativo sito Internet nonché ai servizi telematici Entratel, Fisconline e Sister anche agli utenti la cui identità digitale è autenticata tramite la carta d'identità elettronica (CIE).</p>
<p><b>Bonus adeguamento ambienti di lavoro</b></p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 8.1.2021</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che aggiorna le istruzioni del modello utilizzabile per la comunicazione delle spese sostenute nel 2020 per le quali è riconosciuto il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", prevedendo tra l'altro, che l'invio dello stesso può essere effettuato fino al 31.5.2021.</p>
<p><b>Decreto "Natale" conversione in legge</b></p> <p><i>Legge 29.1.2021, n.6</i></p>	<p>È stata pubblicata sulla G.U. 30.1.2021, n. 24 la Legge di conversione del DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale" che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti l'attività dei servizi di ristorazione, interessati dalle misure restrittive vigenti nel periodo delle festività di fine 2020. In sede di conversione è stabilito che il "bonus canoni di locazione" riconosciuto fino al 30.4.2021 a favore delle imprese turistico-ricettive / agenzie di viaggio e tour operator spetta in presenza della riduzione di almeno il 50% del fatturato / corrispettivi del mese di riferimento del 2021 rispetto allo stesso mese del 2019.</p>
<p><b>Rimborso credito IVA e spese manutenzione beni di terzi</b></p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 11.1.2021, n. 215</i></p>	<p>Il diritto alla detrazione / rimborso dell'IVA spetta anche con riferimento all'imposta relativa alle spese sostenute per manutenzioni su immobili di terzi, <i>"purché sia presente il nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale"</i>.</p> <p>Merita evidenziare che in precedenza la stessa Corte di Cassazione ha negato il rimborso del credito IVA per le spese relative ad opere di miglioramento / ristrutturazione su immobili in comodato (sentenza 28.5.2020, n. 10110 e ordinanza 4.11.2020, n. 24518) e con riferimento ad un immobile in locazione (ordinanza 28.10.2020, n. 23667).</p>

## **COMMENTI**

### **FISSATO ALL'1.2.2021**

### **L'AVVIO DELLA "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"**

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), la Finanziaria 2017 ha introdotto la c.d. "Lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
  - presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;
- di **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

L'operatività della lotteria, originariamente fissata all'1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all'1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", successivamente all'1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio". Con il recente Provvedimento 29.1.2021 l'Agenzia delle Dogane d'intesa con l'Agenzia delle Entrate ha disposto **l'avvio della lotteria a decorrere dall'1.2.2021**. Va evidenziato che:

- per **partecipare all'estrazione**:
  - il contribuente, al momento dell'acquisto e prima dell'emissione del documento commerciale, deve comunicare il **codice lotteria** (codice alfanumerico / a barre, abbinato al proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane;
  - l'esercente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione oltre al predetto codice;
- i **premi attribuiti** nell'ambito della lotteria **non sono tassati** in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale;
- **in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice**, l'acquirente può **segnalare** tale circostanza nel citato Portale Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

**Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini.** In particolare, nella prima fase di applicazione, sono **esclusi** gli acquisti:

- per i quali si intende **fruire della detrazione / deduzione IRPEF** (nel relativo documento commerciale è riportato il codice fiscale dell'acquirente);
- i cui **dati** vanno **trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**;
- documentati da **fattura elettronica**.

Sono altresì **esclusi**, gli acquisti:

- di **importo inferiore a € 1**;
- effettuati **online / e-commerce** (verosimilmente in quanto esonerati dall'emissione del documento commerciale ai sensi del DPR n. 696/96).



Come disposto dal citato Provvedimento 29.1.2021, conformemente a quanto previsto dalla Finanziaria 2021, la **possibilità di partecipare** alla "Lotteria degli scontrini" è limitata **soltanto in caso di acquisti effettuati mediante pagamenti elettronici** (ad esempio, carta di credito / debito / prepagata, bancomat.). Tale modalità di pagamento deve risultare anche dal documento commerciale.

È stata eliminata la precedente disposizione che prevedeva estrazioni (premi) anche per gli acquisti "in contanti".

### **ADEMPIMENTI DEGLI ACQUIRENTI**

Come sopra accennato, la persona fisica "privato" maggiorenne / residente in Italia, che intende partecipare alla lotteria degli scontrini deve manifestare la propria volontà comunicando al cedente / prestatore il **"codice lotteria"** rilasciato dal Portale Lotteria al quale si accede dall'indirizzo Internet [www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

Come specificato dall’Agenzia delle Dogane nel Comunicato stampa 30.11.2020, per generare il codice è necessario accedere alla sezione “Partecipa ora”. Il codice lotteria, può essere **stampato** / **salvato sul proprio dispositivo mobile** al fine di poterlo esibire all’ esercente al momento dell’acquisto.

In particolare, i passaggi necessari per ottenere il “codice lotteria” sono i seguenti:

- accedere alla sezione “**Partecipa ora**” del “Portale lotteria”;

#### **Partecipare è facile!**

**Dal 1° dicembre 2020 è attivo lo spazio “[Partecipa ora](#)” dove puoi generare il tuo codice lotteria.**

L’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha modificato la data di avvio della lotteria degli scontrini, spostandola al 1° gennaio 2021.

- **inserire il proprio codice fiscale, il codice controllo e generare il codice lotteria;**

Codice Fiscale:

Leggi informativa art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR ▼

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, conferiti mediante la compilazione di questo form, e di accettarne i contenuti\*.

Codice di sicurezza




[Altra immagine](#)

[Altro audio](#)

Inserisci i caratteri che vedi:

[Genera il codice](#)

- **stampare / memorizzare** il codice lotteria su dispositivo mobile (smartphone / tablet).



[Stampa il codice lotteria](#)

[Scarica il codice lotteria](#)

Dal Portale Lotteria è possibile visualizzare i documenti commerciali che hanno dato diritto all’attribuzione dei biglietti virtuali della lotteria, l’eventuale vincita nonché eseguire alcune operazioni quali l’opposizione all’utilizzo / richiesta di cancellazione dei dati.

Nel Portale Lotteria l'esercente può altresì:

- consultare il proprio profilo contenente le informazioni eventualmente inserite durante la fase di registrazione (contatti telefonici, e-mail, ecc.);
- verificare le vincite;
- attivare o disattivare diverse funzionalità di ausilio per le diverse tipologie di comunicazione (ad esempio, e-mail, SMS);
- conoscere i corrispettivi vincenti per i quali è prossima la scadenza del termine decadenziale per la riscossione del relativo premio. I corrispettivi visualizzabili non saranno corredati del codice lotteria.

### ADEMPIMENTI DEGLI ESERCENTI

Merita sottolineare che per **esercente** si intendono i soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi e che **trasmettono telematicamente** i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Il cedente / prestatore, al fine di consentire al cliente / acquirente di partecipare alla "Lotteria degli scontrini", deve disporre di un **registratore telematico (RT) in grado**, anche mediante lettura ottica, **di acquisire il "codice lotteria"**, comunicato dal cliente / acquirente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione, corrispondente con quello di effettuazione dell'operazione.

Come evidenziato dal citato Provvedimento 31.10.2019, modificato ad opera del Provvedimento 30.6.2020, la **"configurazione" del RT doveva intervenire entro il 31.12.2020**.



Con il Provvedimento 23.12.2020, a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e *"recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria"*, l'Agenzia delle Entrate ha disposto un **ulteriore differimento all'1.4.2021** del termine a decorrere dal quale **l'invio telematico dei corrispettivi** dovrà effettuato **esclusivamente con il nuovo tracciato telematico** (ver. 7.0).

**L'aggiornamento del RT** dovrà pertanto essere effettuato **entro il 31.3.2021**. Fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile inviare i corrispettivi anche con il "vecchio" tracciato. Ciò però non consente al cliente / acquirente, nonché all'esercente, di partecipare alla lotteria.

Presso l'Agenzia delle Dogane è costituita una banca dati, denominata Sistema Lotteria "alimentata" dai dati dei corrispettivi trasmessi all'Agenzia delle Entrate. In particolare nella banca dati vengono memorizzati:

- partita IVA e denominazione del cedente / prestatore;
- identificativo / progressivo completo del documento trasmesso;
- data e ora del documento;
- importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti / con strumenti di pagamento elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
- codice lotteria dell'acquirente;
- data di trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 (ossia dell'"ordinario" invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate).



I dati **non utili** ai fini delle estrazioni sono **cancellati** dal Sistema Lotteria entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione.

**Ogni corrispettivo trasmesso genera un biglietto lotteria per ciascun Euro** esclusivamente e interamente pagato con strumenti di pagamento elettronici, associato univocamente mediante il codice lotteria al documento commerciale mediante il relativo identificativo.

Per corrispettivi di importo pari o superiore a € 1.000 sono generati al massimo 1.000 biglietti lotteria. Se l'importo speso è superiore a € 1, l'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

L'esercente deve comunicare all'Agenzia anche l'eventuale **operazione di reso / annullo**, relativo ai documenti commerciali "madre" con codice lotteria precedentemente trasmessi al Sistema

Lotteria. I documenti successivamente oggetto di reso / annullo, infatti, **non danno diritto ai premi** (l'estrazione di un codice lotteria abbinato ad uno di tali documenti è considerata nulla).

Si rammenta che l'esercente, tramite un'apposita funzione del portale "Fatture e Corrispettivi" può verificare i dati trasmessi (con esclusione del codice lotteria dell'acquirente / committente).

Come desumibile dalla specifica Guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate, in sintesi, all'esercente è richiesto quanto segue.

### I 3 PASSI PER ESSERE PRONTI A PARTECIPARE E FAR PARTECIPARE ALLA LOTTERIA

1

Verificare con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico che il *software* di quest'ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria



2

Consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, eccetera). Si consiglia di collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico



3

Si consiglia di dotarsi di un lettore di codici a barre (*barcode*) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alternativa, si userà il tastierino del registratore per digitare il codice



L'esercente può applicare un **apposito avviso** alla clientela in un luogo ben visibile dell'esercizio (per esempio, sulla vetrina e/o vicino al punto cassa), con l'informazione che presso il punto vendita è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. A tal fine, è possibile scaricare dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate la seguente locandina.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

CASHLESS

Lotteria degli Scontrini

QUI PUOI VINCERE

**FINO A 5 MILIONI DI EURO!**

Mostra il Codice Lotteria e trasforma in biglietti i tuoi scontrini pagati con carte e app di pagamento.

Scarica gratuitamente il Codice Lotteria su [www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it)

## PREMI

I **premi in denaro** sono attribuiti ai partecipanti alla “Lotteria degli scontrini” a seguito di estrazioni settimanali, mensili e di un’ estrazione annuale. In particolare:

- l’ estrazione:
  - **settimanale** è effettuata **a decorrere dal mese di giugno ogni giovedì**. Le estrazioni settimanali riguardano tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica (fino alle ore 23:59) della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’ estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Le **prime estrazioni settimanali** saranno **effettuate il 10.6.2021** fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal 31.5 al 6.6.2021 entro le ore 23:59;
  - **mensile** è effettuata **ogni secondo giovedì del mese** e inizia **a decorrere dall’11.3.2021** considerando i corrispettivi trasmessi dall’1.2 al 28.2.2021 entro le ore 23:59. Se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’ estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Il calendario delle estrazioni mensili 2021 è il seguente:

giovedì 11 marzo
giovedì 8 aprile
giovedì 13 maggio
giovedì 10 giugno
giovedì 8 luglio
giovedì 12 agosto
giovedì 9 settembre
giovedì 14 ottobre
giovedì 11 novembre
giovedì 9 dicembre

- **annuale** è effettuata a **inizio 2022** e parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria **dall’1.1 fino al 31.12**. La data dell’ estrazione annuale è fissata con apposito Provvedimento. **Per il 2021** l’ estrazione annuale viene effettuata fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria **dall’1.2 al 31.12.2021**;
- i vincitori sono **avvisati con raccomandata A/R** ovvero, se indicata nell’ area riservata del Portale lotteria, tramite **PEC**.



Il citato Provvedimento, modificato ad opera del Provvedimento 29.1.2021, precisa che il **biglietto virtuale vincente determina anche l’ esercente vincente**. Pertanto i **premi sono previsti anche a favore degli esercenti**.

Ai fini della comunicazione della vincita, gli esercenti sono individuati sulla base della partita IVA memorizzata nella banca dati “Sistema Lotteria”. I vincitori sono **avvisati con raccomandata A/R** ovvero, se disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), tramite **PEC**.

Sono previsti i seguenti premi.

<b>Estrazione</b>	<b>Premi acquirenti</b>	<b>Premi esercenti</b>
Settimanale	15 premi da € 25.000	15 premi da € 5.000
Mensile	10 premi da € 100.000	10 premi da € 20.000
Annuale	1 premio da € 5.000.000	1 premio da € 1.000.000

Il premio dovrà essere **ritirato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita**. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all'Erario.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dall'Agenzia delle Dogane esclusivamente mediante **bonifico bancario / postale**.

Il pagamento dei premi è **subordinato** alla presentazione, qualora non in possesso dell'Amministrazione, della documentazione attestante che il pagamento è avvenuto **attraverso strumenti di pagamento elettronici**, quale estratto di c/c o documento analogo / equipollente da cui risulti che l'acquisto è stato **effettuato con le predette modalità elettroniche**.

Tale obbligo è da considerarsi in capo sia all'acquirente che all'esercente in modo da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo della vincita da parte di entrambi i vincitori, che potrebbero essere domiciliati in ambiti territoriali diversi.

Una volta verificato, in capo all'esercente / acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all'altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).

## SCADENZARIO

### Mese di Febbraio

#### Mercoledì 10 febbraio

<b>CREDITO D'IMPOSTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 2020</b>	Termine ultimo per la richiesta del credito d'imposta spettante per le spese (avvocato / arbitro) pagate nel 2020 relative ai procedimenti di negoziazione assistita / conclusione dell'arbitrato con lodo, tramite l'apposito modello disponibile sul sito Internet del Ministero della Giustizia <a href="https://www.giustizia.it/giustizia/">https://www.giustizia.it/giustizia/</a> .
--	--

#### Martedì 16 febbraio

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2020 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto.</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>

<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2020 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2020.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa per il 2020 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

**Lunedì 22 febbraio**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2020.
---------------------------------------	---

**Giovedì 25 febbraio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili). Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>
--	---

**Lunedì 1 marzo**

<b>IMU CONGUAGLIO SALDO 2020</b>	Versamento del saldo IMU 2020 a conguaglio rispetto a quanto versato entro il 16.12.2020 sulla base delle nuove delibere / regolamenti Comunali pubblicati sul sito Internet del MEF entro il 31.1.2021.
<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2020 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.



<p align="center"><b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b></p>	<p>Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2020 (soggetti mensili);</li> <li>• al quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali).</li> </ul> <p>La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p>
<p align="center"><b>IVA MOD. IVA 2021 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b></p>	<p>Invio telematico del mod. IVA 2021 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2020 (soggetti mensili);</li> <li>• al quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali).</li> </ul>
<p align="center"><b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica;</li> <li>• diversi da quelli ad elevata automazione che nel 2018 hanno erogato complessivamente più di 1,5 milioni / fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.</li> </ul>
<p align="center"><b>CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE</b></p>	<p>Termine ultimo per l'adesione al servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel "periodo transitorio".</p>
<p align="center"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p align="center"><b>ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO RIPRESA SOSPENSIONE "DECRETO RISTORI"</b></p>	<p>Versamento delle rate dovute nel 2020, da parte dei soggetti che hanno usufruito della proroga disposta dal c.d. "Decreto Ristori-quater" trasfuso nel c.d. "Decreto Ristori" in sede di conversione, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione");</li> <li>• c.d. "stralcio e saldo";</li> <li>• definizione prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.</li> </ul> <p>Ai fini dell'effettuazione del versamento non trova applicazione la "tolleranza" di 5 giorni.</p>
<p align="center"><b>INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO</b></p>	<p>Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%).</p> <p>Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2021.</p>

Come desumibile dal [sito Internet](#) del Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese veterinarie 2020 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF precompilato vanno inviati entro il 16.3.2021.